

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1954

(31^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (298) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Peg.	461, 462, 463, 464, 467, 468, 469, 470, 471, 473
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>		461, 462, 466, 468, 470, 471, 473
CADORNA, <i>relatore</i>		463, 466, 467, 469, 471, 472, 473
CALDERA		462
MESSE		462, 473
TADDEI		461, 462, 464, 467, 468, 469
VACCARO		467

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Cerica, Colombi, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Messe, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Procediamo all'esame degli articoli:

Art. 43.

Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. Le tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge stabiliscono per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero è raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno.

TADDEI. Domando all'onorevole Presidente se, poichè quest'articolo fa specifico riferimento alle tabelle 1, 2 e 3, non sia il caso di esaminare le tabelle allo scopo di vedere se occorra apportare qualche modifica.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'approvazione del presente articolo non implica l'approvazione delle tabelle e, pertanto, resta impregiudicato il diritto della Commissione di esaminare e modificare come crede le dette tabelle.

4^a COMMISSIONE (Difesa)31^a SEDUTA (18 novembre 1954)

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 43. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 44.

Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al 1° gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data.

Nel frattempo è in facoltà del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente.

È stato proposto, da parte del relatore, di aggiungere in fine un nuovo comma:

« Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento siano inferiori al numero delle promozioni da effettuare nell'anno, le vacanze che non è stato possibile coprire con promozioni sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le promozioni in aumento decorrono dal 1° gennaio di tale anno ».

MESSE. Poichè avrei intenzione di presentare alla Commissione un emendamento concernente le promozioni dei carabinieri, vorrei pregare la Commissione di sospendere l'approvazione di questo articolo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ravviso alcuna difficoltà a considerare il problema quando il senatore Messe presenterà l'emendamento da lui annunziato; ma ricordo che gli eventuali contrasti di opinioni al riguardo si possono risolvere in sede di coordinamento. Si potrebbe, quindi, approvare il presente articolo con riserva di modificarlo in sede di coordinamento.

TADDEI. Se le ulteriori vacanze debbono essere colmate con promozioni sotto la data del 1° gennaio dell'anno successivo, mi sembra che dovrebbero essere promossi prima gli ufficiali che, pur essendo stati dichiarati idonei,

siano stati collocati a disposizione. Per questi, però, l'articolo 98 recita che possono, previa nuova valutazione, essere promossi, ma non prima di un anno dal collocamento a disposizione. Ora io mi domando: se al 1° gennaio non avessero ancora terminato quest'anno che cosa succederebbe? In ogni caso occorrerebbe sempre una nuova valutazione? Mi sembra che, se il diritto a coprire la vacanza si realizzasse entro lo stesso anno in cui viene compilato il quadro d'avanzamento, si dovrebbe provvedere senz'altro e non attendere il primo giorno dell'anno successivo per fare una nuova valutazione. Gli ufficiali a disposizione erano pur stati giudicati idonei per l'avanzamento nell'anno in cui furono collocati a disposizione!

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore Taddei di avanzare la questione da lui prospettata in sede di discussione dell'articolo 98.

CALDERA. L'articolo 44 stabilisce che, ove si verifichino vacanze nei gradi superiori, queste sono rinviate al 1° gennaio dell'anno successivo. Vorrei sapere qual'è la ragione in base alla quale tale data è stata assunta.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per una ragione di ordinamento, dato che tutte le promozioni vanno fatte sotto la stessa data.

Per quanto riguarda, poi, le obiezioni mosse dal senatore Taddei, anticipo la risposta che darò in sede di articolo 98. Nella relazione al disegno di legge è chiaramente specificato il motivo per cui si è prescritto un termine di un anno dal collocamento a disposizione. Infatti, la relazione dice che la ragione per cui gli ufficiali a disposizione non possono essere promossi prima di un anno dal loro collocamento a disposizione è la necessità di evitare, per quanto possibile, che ufficiali in servizio permanente effettivo dichiarati idonei, ma non promossi, perchè non compresi nel numero dei posti corrispondenti a quelli delle promozioni da effettuare, siano superati nell'avanzamento da pari grado, che, già di loro più anziani nel servizio permanente effettivo, siano stati collocati a disposizione perchè meno favorevolmente valutati.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo 44 per divisione. Metto ai voti il primo comma quale risulta dal testo stampato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma aggiuntivo di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 45.

Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando a disposizione gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando a disposizione prima gli ufficiali non idonei all'avanzamento, a cominciare da quelli più vicini al limite di età; poi, se necessario, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento, nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate prima collocando a disposizione gli ufficiali non idonei all'avanzamento a scelta, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado; poi, se necessario, collocando a disposizione gli ufficiali non idonei all'avanzamento ad anzianità appartenenti al grado in cui occorrono le vacanze; infine, se ancora necessario, collocando a disposizione gli ufficiali idonei all'avanza-

mento a scelta, non iscritti in quadro appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado. Tra i non idonei sono collocati a disposizione per primi i più vicini al limite di età. Gli idonei sono collocati a disposizione nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate prima collocando a disposizione gli ufficiali non idonei all'avanzamento del grado in cui occorrono le vacanze, a cominciare da quelli più vicini al limite di età; poi, se necessario, collocando a disposizione gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado, e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali del grado in cui occorrono le vacanze.

Quando in applicazione del terzo o del quarto comma occorra collocare a disposizione ufficiali aventi grado di generale di divisione o corrispondente, prima degli idonei non iscritti in quadro sono collocati a disposizione, in ordine di anzianità, gli idonei non più valutabili per effetto degli articoli 36, quarto comma, e 18.

CADORNA, relatore. Propongo il seguente nuovo testo per l'articolo 45:

« Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

« Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando a disposizione gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

« Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno.

4^a COMMISSIONE (Difesa)31^a SEDUTA (18 novembre 1954)

« Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

« Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando a disposizione gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età e promuovendo altrettanti ufficiali del grado in cui occorrono le vacanze.

« Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del presente articolo sono valutati nuovamente nell'anno successivo e, qualora dichiarati non idonei, oppure dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati ».

La graduatoria di merito provvedeva a distinguere coloro per i quali si era verificata la vacanza nel grado superiore, e quindi erano stati posti in turno di promozione, da coloro che, parimenti idonei, ma per i quali mancava la vacanza del grado superiore, non erano stati posti in turno di promozione. Tale funzione esercitata dalla graduatoria esisteva già nella legge precedente, e viene mantenuta anche nell'attuale.

Nella legge precedente la graduatoria, poi, aveva anche una seconda conseguenza, quella di rinnovare l'ordine di anzianità per coloro che erano stati posti in turno di promozione. Su proposta della Sottocommissione questa seconda funzione è stata abolita.

La graduatoria di merito serve quindi semplicemente — ripeto — per escludere tutti coloro per i quali, pur idonei alla promozione, non si verifica la vacanza nel grado superiore.

TADDEI. Ribadisco a questo punto di essere contrario al sistema delle vacanze obbli-

gatorie. Contesto che ci si trovi nel vero quando si asserisce, come si fa a pagina 22 della relazione, che un sottotenente può essere valutato per l'avanzamento al grado di maggiore dopo diciotto anni con il sistema delle promozioni fisse. Debbo qui far necessariamente riferimento ad una tabella. Secondo la tabella n. 1 l'organico dei capitani e subalterni di fanteria è, in totale, di 4.108. Di essi, quelli da ammettere ogni anno a valutazione sono un diciottesimo, cioè 228. Di questi i promossi dovrebbero essere 118 ed i rimanenti dovrebbero essere collocati a disposizione, conseguentemente 228 dovrebbero essere i tenenti da promuovere; ma ciò non è detto ed è, secondo me, assai grave.

Nè si può invocare l'articolo 36 (per formare un quadro si comincia dall'aliquota dell'anno precedente) perchè tale aliquota non potrebbe sussistere senza una diminuzione del numero dei tenenti da promuovere perchè possano raggiungere in 18 anni il grado di maggiore. In conclusione è pacifico che, mentre i capitani giudicati idonei saranno più di 118, qualora i tenenti da promuovere fossero meno di 228, si finirebbe per avere, dopo qualche anno, un ristagno nel grado di tenente.

PRESIDENTE. La questione sollevata dal senatore Taddei potrà essere prospettata in sede di esame delle tabelle.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ora ai voti l'articolo 45 nel nuovo testo proposto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO III. — EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLE CAUSE IMPEDITIVE DELLA VALUTAZIONE O DELLA PROMOZIONE.

Art. 46.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 19, secondo comma, e dell'articolo 32, perchè sottoposto a procedimento penale o disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e,

nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.

All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno in cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato.

(È approvato).

Art. 47.

L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 19, primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 46.

(È approvato).

Art. 48.

L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 33 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 46.

(È approvato).

Art. 49.

All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 35, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 46.

Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

(È approvato).

Art. 50.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 20, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato

4^a COMMISSIONE (Difesa)31^a SEDUTA (18 novembre 1954)

idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

(È approvato).

CAPO IV. — RINNOVAZIONE DI GIUDIZIO
DI AVANZAMENTO ANNULLATO.

Art. 51.

Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento a scelta, annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la nuova valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento.

Se l'ufficiale sia giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato nuovamente valutato.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 52 è già stato approvato in una precedente seduta secondo un nuovo testo.

Do lettura, adesso, degli articoli successivi:

Art. 53.

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammi-

raglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data delle decisioni del Ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca motivazione.

(È approvato).

CAPO VI. — NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO.

Sezione prima. — *Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esperimenti.*

Art. 54.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Esercito è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

CADORNA, *relatore*. In sede di Sottocommissione si è proposto di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 54.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Attiro l'attenzione della Commissione sull'impressione che potrebbe suscitare la sop-

4^a COMMISSIONE (Difesa)31^a SEDUTA (18 novembre 1954)

pressione dell'ultimo comma. Se, infatti, sostanzialmente posso essere d'accordo sulla superfluità della disposizione, faccio presente che una soppressione votata dal Parlamento ha un significato anche giuridico. Insomma, anche se la norma è pleonastica, alla sua soppressione potrebbe essere data una interpretazione che sarebbe assolutamente lontana dalle nostre intenzioni.

VACCARO. Mi dichiaro d'accordo sul rilievo fatto dall'onorevole Sottosegretario. La norma, infatti, non avrebbe dovuto essere inserita nel testo, trattandosi di un fatto intuitivo. Ma ad una eventuale soppressione del comma in questa sede potrebbe essere data una interpretazione diversa da quella reale.

CADORNA, *relatore*. La Sottocommissione aveva proposto la soppressione dell'ultimo comma, perchè si trattava di una norma del tutto pleonastica. Comunque, non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 54. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 55.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 60, ripetere i corsi e gli esperimenti.

(È approvato).

Sezione seconda. — Avanzamento nei vari ruoli e gradi.

Art. 56.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ha luogo:

nel ruolo unico degli ufficiali generali provenienti dalle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di generale di corpo d'armata;

nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di generale di divisione dell'Arma stessa;

nei ruoli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di colonnello. I colonnelli di detti ruoli concorrono alla promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali;

nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), sino al grado di tenente generale;

nel ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), sino al grado di colonnello.

TADDEI. Per quanto riguarda il punto dell'articolo che si riferisce al « ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di generale di divisione dell'Arma stessa », non starò ad illustrare di nuovo quanto ampiamente, e fin troppo appassionatamente (così mi disse allora il senatore Bosco) ho già avuto l'onore di illustrare in Aula in sede di discussione del bilancio della difesa per gli anni 1953 e 1954, circa la convenienza, per ragioni di ordine morale, di opportunità e per ragioni tecniche e professionali, che l'Arma dei carabinieri debba essere comandata da un generale dell'Arma stessa, e non proveniente quindi dalle altre Armi; comunque, in via subordinata, sostenni che almeno non si dovesse escludere la possibilità ai generali di divisione dell'Arma di poter anche essi aspirare all'estremo gradino della scala gerarchica.

Non è questa la sede per decidere su tale questione; ma è questa la sede per ricordare che il Ministro della difesa, nel rispondere al mio intervento, ebbe a dichiarare testualmente che, in base al decreto-legge 8 febbraio 1943, il Ministro ha la facoltà di scegliere il Comandante generale dell'Arma anche tra i generali di divisione dell'Arma, promuovendolo al grado di generale di corpo d'armata.

Stando così le cose mi sembra che questo punto dell'articolo 56 potrebbe essere modificato o che, quanto meno, potrebbe essere modificata la tabella 1.

Circa poi i generali di divisione, sostengo che non è affatto giusto che tale sia il gradino estremo della carriera per gli ufficiali dell'Arma; e ciò per ragioni di ordine morale, oltre

4^a COMMISSIONE (Difesa)31^a SEDUTA (18 novembre 1954)

che per ragioni inerenti agli stessi problemi di carriera, che la legge cerca di risolvere nel miglior modo. Si pensi che l'Arma, con 80.000 uomini e più, rappresenta un terzo dell'Esercito. Ebbene, i generali dell'Arma sono 4 di divisione e 8 di brigata, mentre per la rimanente parte dell'esercito (170.000 uomini) sono previsti, salvo errore, ben 21 generali di corpo d'armata, 34 di divisione e 87 di brigata. È inutile sostenere la necessità di un diverso inquadramento, la sproporzione esiste ed è manifesta. La conseguenza da trarsi è la seguente: che non possono i calcoli e le proporzioni e gli altri espedienti escogitati per normalizzare la carriera degli ufficiali delle altre Armi adattarsi egualmente a quelli dell'Arma dei carabinieri, anche se questi hanno diversi limiti di età.

A mio parere sarebbe stato meglio studiare a parte una legge di avanzamento per l'Arma, anziché pretendere che una stessa camicia, che mal si adatta alle tre Forze armate, si adatti anche ad una grande forza, sostanzialmente di polizia, quale è quella dei carabinieri che ha esigenze sue particolari.

Ad ogni modo, al punto in cui sono le cose, sostengo che nell'Arma non dovrebbe, in ogni caso, mancare un generale di corpo d'armata, al quale potrebbe essere riservata la carica di vice comandante generale. Non mi si dica che, nell'ipotesi che il comandante generale sia scelto tra gli ufficiali dell'Arma si avrebbero allora due generali di corpo d'armata, e che ciò potrebbe dar luogo ad inconvenienti. Mi basterà ricordare a tutti che, finché l'Arma poteva essere comandata indifferentemente da un generale di corpo d'armata o di divisione (e tale disposizione rimase in vigore fino al decreto del 26 aprile 1945 che precisò dover essere sempre l'Arma comandata da un generale di corpo d'armata) nei casi in cui era retta da un generale di divisione, coesisteva al suo fianco, come vice comandante generale, un altro generale di divisione, senza che ciò abbia mai dato luogo al benchè minimo inconveniente.

Comunque, per evitare perplessità, il rimedio efficace esisterebbe: l'attribuzione di una quarta stelletta al comandante generale in conformità di quanto sussiste per altre elevate cariche; e penso che la quarta stelletta sia

ben meritata per chi abbia la fortuna e l'onore di comandare più che la terza parte dell'Esercito.

PRESIDENTE. Senatore Taddei, le rammento che il Senato ha già votato contro un suo ordine del giorno sull'argomento, in sede di discussione del bilancio della difesa.

TADDEI. Quell'ordine del giorno chiedeva che il comandante generale dell'Arma dei carabinieri provenisse dall'Arma stessa. Esso, quindi, non ha a che vedere con la proposta che faccio adesso, che in luogo di 4 generali di divisione ce ne siano 3 e che un generale di corpo d'armata assuma la carica di vice comandante generale dell'Arma.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Al di fuori della questione formale — se l'emendamento dell'onorevole Taddei sia proponibile o meno — faccio osservare che la proposta sconvolgerebbe l'intero sistema della legge.

Stabiliamo — dice il senatore Taddei — il grado di comandante di corpo d'armata come limite massimo di carriera nell'Arma dei carabinieri, per evitare la preclusione che insorge dal fatto che il Senato, non accontentandosi il senatore Taddei di vedere accolto il suo ordine del giorno come raccomandazione, insistette per la votazione. Il Senato in quell'occasione votò contro, peggiorando in tal modo le cose, dato che il nostro Regolamento stabilisce che prima di sei mesi non si può riproporre un disegno di legge — e quindi, secondo me, anche un ordine del giorno — non accolto dal Senato.

Il senatore Taddei ripropone la questione contenuta nell'ordine del giorno chiedendo che sia riservato agli ufficiali dell'Arma il grado di generale di corpo d'armata, con funzioni di vice comandante generale dell'Arma. Per stabilire una posizione gerarchica differenziale tra il vice comandante e il comandante generale propone di dare a quest'ultimo quattro stellette. Ma ciò non mi pare possibile. Dal punto di vista giuridico si tratta sempre di pari grado e la quarta stelletta è una distinzione di carattere puramente formale e di rappresentanza, non di natura gerarchica. La

4^a COMMISSIONE (Difesa)31^a SEDUTA (18 novembre 1954)

proposta del senatore Taddei in sostanza non è a favore del prestigio dell'Arma dei carabinieri, perchè cristallizza la situazione nel senso che, per legge, il generale di divisione non potrebbe essere vice comandante generale dell'Arma.

Pertanto, il Governo non può fare a meno di rilevare che la proposta del senatore Taddei, così come essa è stata presentata, sarebbe contraria al principio della gerarchia, che è fondamentale per le Forze armate.

TADDEI. Mi riservo di riproporre la questione quando si discuteranno le tabelle.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 56. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 57.

L'avanzamento dei generali di divisione, dei generali di brigata e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

Tra i colonnelli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento per la promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali, l'ordine di precedenza agli effetti della promozione è determinato dall'anzianità di grado; in caso di pari anzianità di grado si applica l'articolo 9 della legge sullo stato degli ufficiali.

CADORNA, *relatore*. Per questo articolo propongo, a norma di quanto è stato concordato in sede di Sottocommissione, un emendamento al secondo comma in base al quale tutti i generali di divisione, di brigata e maggiori generali, tutti i colonnelli e i tenenti colonnelli sono iscritti nei quadri in ordine di ruolo, sopprimendo le eccezioni previste per l'iscrizione

nell'ordine della graduatoria di merito. Pertanto il secondo comma dell'articolo dovrebbe essere così formulato: « Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 57 del disegno di legge con la modifica testè apportata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 58.

L'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione ha luogo ad anzianità.

(È approvato).

Art. 59.

L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione, ha luogo a scelta.

I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.

Il secondo comma dell'articolo, in conformità dell'emendamento apportato all'articolo 57, dovrebbe essere così emendato: « I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo ».

Metto ai voti l'emendamento testè letto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 59 con la modifica introdotta. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 60.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione

della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Il tenente che non superi il corso prescritto ai fini dell'avanzamento è ammesso a ripetere il corso; se ancora non lo superi, in deroga all'articolo 38 l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(È approvato).

Art. 61.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonchè del Servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano già superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella numero 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo che la discussione sull'articolo 61 sia accantonata per una migliore formulazione dell'articolo stesso, in rapporto ad alcune questioni in esso prospettate.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Art. 62.

Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di applicazione.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'articolo 61.

Ritengo che le medesime ragioni che ci hanno indotto a sospendere la discussione sull'articolo 61, consiglino di sospendere la discussione anche di questo articolo.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Sezione terza. — *Disposizioni speciali per gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.*

Art. 63.

Gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione per essere valutati per l'avanzamento, oltre ad aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche e aver superato gli esperimenti previsti, a seconda del grado, dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge, devono essere preventivamente dichiarati idonei alla carica inerente al grado superiore.

4^a COMMISSIONE (Difesa)31^a SEDUTA (18 novembre 1954)

La idoneità alla carica predetta è accertata dalla Commissione di cui al successivo articolo 64 a maggioranza di voti. Il giudizio definitivo è pronunciato dal Ministro.

L'ufficiale dichiarato non idoneo alla carica inerente al grado superiore, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare o, se si tratti di capitano o maggiore, quando entri in turno di valutazione, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

CADORNA, *relatore*. A questo articolo io propongo, a nome della Sottocommissione, il seguente emendamento aggiuntivo nel secondo comma: dopo le parole « a maggioranza di voti », mettere un punto e virgola ed aggiungere le parole: « in caso di parità prevale il voto del Presidente ». Segue poi l'ultimo periodo del secondo comma.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento testè proposto dall'onorevole relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 63, quale risulta in seguito all'emendamento ora approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 64.

La Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica inerente al grado superiore è composta:

a) per il Servizio tecnico di artiglieria:
dal generale di corpo d'armata vice presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;
dall'ispettore d'artiglieria;
dal direttore generale di artiglieria;
dal direttore generale capo del Servizio tecnico di artiglieria;

b) per il Servizio tecnico della motorizzazione:

dal generale di corpo d'armata vice presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

dall'ispettore generale della motorizzazione;

dal tenente generale capo del Servizio tecnico della motorizzazione.

La presidenza di ciascuna delle predette Commissioni è assunta dal generale più elevato in grado o più anziano.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, per la Commissione di cui alla lettera a) un colonnello del Servizio tecnico di artiglieria o dell'Arma di artiglieria, e per la Commissione di cui alla lettera b) un colonnello del Servizio tecnico della motorizzazione o del Servizio automobilistico.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, mi sembra che lo articolo 64 debba essere coordinato con quanto abbiamo già stabilito in sede di articolo 14. Pertanto, siccome nell'articolo 14, alla lettera a), abbiamo sostituito alle parole: « dal generale di corpo d'armata vice presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate - presidente », le altre: « da un generale di corpo d'armata designato annualmente dal Ministro della difesa - presidente », anche in questo articolo, dove ricorre la stessa dizione, occorre apportare analoga modifica.

Di conseguenza è evidente che occorre sopprimere il secondo comma dell'articolo 64.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 64 fino alle parole: « a) per il servizio tecnico di artiglieria: » incluse.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, inteso a sostituire alle parole: « dal generale di corpo di armata vice presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate », le altre: « da un generale di corpo d'armata designato annualmente dal Ministro - presidente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti la restante parte di questo primo comma fino alle parole: « b) per il Servizio tecnico della motorizzazione: » incluse.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

4^a COMMISSIONE (Difesa)31^a SEDUTA (18 novembre 1954)

Pongo ancora in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario, tendente a sostituire anche in questa lettera *b*) la stessa formulazione di cui ho dato lettura per la lettera *a*).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'ultima parte del primo comma dell'articolo 64. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

C'è ora, sempre da parte dell'onorevole Sottosegretario, la proposta di soppressione del secondo comma.

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo, infine, in votazione il terzo comma dell'articolo 64, sul quale non ci sono emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 64 nel suo complesso, quale risulta nella sua nuova formulazione in seguito agli emendamenti apportati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 65.

I maggiori e i capitani del Servizio tecnico di artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il sesto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquote di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del settimo anno di permanenza nel grado.

La promozione dei capitani non può essere in alcun caso disposta con decorrenza anteriore alla data del trasferimento dell'ufficiale nel Servizio tecnico.

(È approvato).

Sezione quarta. — *Vantaggi di carriera.*

Art. 66.

I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli in-

dicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella numero 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o Servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.

Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nell'aliquota di ruolo di cui all'articolo 36 lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la metà o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano, di maggiore e di colonnello, o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nell'aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquote e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza residua dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o Servizio già di lui più anziano che abbia in precedenza conseguito vantaggio di carriera per eguale titolo.

CADORNA, *relatore.* Questo articolo riveste particolare importanza perchè l'istituto dei vantaggi di carriera, di cui all'ultimo comma, è quello che differenzia il modo di avanzamento dell'Esercito da quello delle altre Forze armate. I vantaggi di carriera costituiscono un male, ma un male inevitabile. Attraverso tale sistema si sono sempre scatenate le ambizioni dei singoli; tuttavia — ripeto — il sistema è necessario, in quanto la pura eliminazione che è adoperata nella Marina e nella Aeronautica — Armi che hanno un numero limitato di ufficiali — non è sufficiente nell'Esercito per far percorrere la carriera in un breve spazio di tempo e far giungere abbastanza rapidamente i meritevoli in alto, per

4^a COMMISSIONE (Difesa)31^a SEDUTA (18 novembre 1954)

modo che rimangano un tempo sufficiente nei gradi elevati.

Circa la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 66, prego volermi chiarire le ragioni che hanno determinato l'inserimento delle ultime parole « per eguale titolo ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel passato si è verificato il seguente inconveniente: che un ufficiale, il quale avesse conseguito il titolo al vantaggio di carriera, ma non il concreto vantaggio (c'è un titolo al vantaggio in astratto e c'è il vantaggio in concreto) veniva scavalcato, o poteva essere scavalcato in carriera da un ufficiale dello stesso ruolo meno anziano, che per il medesimo titolo avesse acquistato invece il vantaggio effettivo di carriera.

Ecco la ragione sostanziale delle ultime parole dell'articolo 66.

CADORNA, *relatore*. Vorrei sapere con precisione che significato ha la parola « titolo ». È la legge che dà diritto ad un determinato vantaggio di carriera, oppure è il titolo?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In genere l'acquisizione di un titolo al vantaggio è precedente al vantaggio; però, non sempre tale acquisizione corrisponde al conseguimento in concreto del vantaggio.

CADORNA, *relatore*. Vorrei ulteriormente precisare la questione.

La scuola di guerra, per esempio, fatta in un determinato periodo, non costituiva un titolo per il vantaggio di carriera, semplicemente perchè la legge non accordava alcun vantaggio. Tre anni dopo, invece, una legge ha accordato un rilevante vantaggio per chi avesse frequentato la scuola di guerra. Ora, in che cosa consiste il titolo: nell'aver fatto la scuola di guerra, oppure nell'averla fatta dopo che la legge ha stabilito un determinato vantaggio per la scuola di guerra?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ho già detto, il titolo è l'acquisizione teorica del diritto al vantaggio determinato dalla legge. Insomma, un determinato corso — secondo il caso prospettato dal senatore Cadorna — per costituire titolo ad un

vantaggio evidentemente deve essere previsto da una legge.

MESSE. Vorrei proporre di accantonare anche l'articolo 66, perchè quando arriverà il momento di discutere l'articolo 175, che è ad esso collegato, desidererei intrattenere brevemente la Commissione su una proposta che ho intenzione di fare.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che anche l'articolo 66 si intende accantonato.

Art. 67.

Il vantaggio di carriera spettante ai capitani e ai maggiori che, in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella numero 4 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal direttore generale del personale ufficiali e da due ufficiali superiori di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso lo stato maggiore.

Il giudizio definitivo è espresso dal Ministro.

Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 66, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo.

CADORNA, *relatore*. Anche a questo articolo vorrei proporre un emendamento.

Al primo comma, dopo le parole: « del brevetto di osservatore dall'aeroplano », proporrei di aggiungere le altre: « o di pilota osservatore dell'Esercito ».

PRESIDENTE. Ritengo opportuno che, in analogia con quanto disposto per l'articolo precedente, anche la discussione dell'articolo 67 sia sospesa.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviata alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari,